



DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA'
AREA LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

Al Comune di Genzano di Roma
III Area tecnica
Servizio tutela ambientale
protocollo@comunegenzanodiromapec.it

e p.c. all'Area Vigilanza urbanistico-edilizia e
contrasto all'abusivismo
Sede

Oggetto: Parere in merito all'applicazione dell'art. 167 d.lgs. n 42 del 2004 a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 31 del 2017, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

Il Comune di Genzano di Roma ha richiesto a questa Direzione un parere in merito all'applicazione dell'art. 167 d.lgs. n 42 del 2004 a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 31 del 2017. In particolare, l'Amministrazione comunale chiede se per gli interventi edilizi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 31 del 2017 e riconducibili alle fattispecie dell'allegato A dello stesso regolamento (Interventi ed opere in area vincolata esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) debba essere acquisita la compatibilità paesaggistica, ai sensi dello stesso art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte, essendo rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento dell'Ente richiedente la verifica circa l'applicabilità della norma alla fattispecie concreta.

Nel merito della questione posta si rappresenta quanto segue.

Appare opportuno ricordare che il d.P.R. n. 31 del 2017 interviene su due piani distinti, sebbene connessi. Da un lato, il regolamento in oggetto riforma la procedura autorizzatoria semplificata, sostituendo il d.P.R. n. 139 del 2010, operando ulteriori semplificazioni procedurali e, al contempo, ampliando e precisando le ipotesi di interventi di lieve entità (individuate nell'Allegato B). Dall'altro, interviene indirettamente ad ampliare l'elencazione contenuta all'art. 149 del Codice, individuando gli interventi e le opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, puntualmente elencati nell'Allegato A al regolamento. L'intento del Legislatore è chiaramente quello di agevolare l'attività pubblica e privata, eliminando da un lato la necessità del ricorso a procedure amministrative per interventi per nulla o scarsamente percepibili dal punto di vista paesaggistico e, dall'altro, semplificando le procedure stesse per quelli ritenuti di "lieve entità", ossia aventi un basso impatto paesaggistico.

ndj

Si evidenzia che l'art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 31 del 2017 detta una disposizione transitoria, prevedendo che *“Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all'infuori dell'autorizzazione paesaggistica”*.

La previsione dell'art. 17, comma 2 del d.P.R. n. 31 del 2017, in combinato disposto con il citato Allegato A (e all'art. 2 del d.P.R. n. 31 del 2017), induce a domandarsi se sia ancora necessario ottenere l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 per le opere e gli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 31 del 2017 ed oggi non più soggetti ad autorizzazione. Del resto, va rilevato che la previsione legislativa in attuazione della quale è stato adottato il citato regolamento non prevedeva modifiche al procedimento ex art. 167 del Codice.

La questione è stata risolta dalla circolare n. 42 del 21 luglio 2017 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del MiBACT (che si allega), che affronta numerosi profili problematici attinenti all'interpretazione e all'applicazione del d.P.R. n. 31 del 2017.

In merito all'interpretazione dell'art. 17, secondo comma, del d.P.R. n. 31 del 2017 il MiBACT afferma che non deve essere sanzionata l'ipotesi in cui *“un soggetto abbia realizzato, prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, senza autorizzazione paesaggistica (semplificata), un intervento che, alla luce del nuovo regolamento, si colloca oggi nell'ambito delle attività “libere”, [...] e ciò per la prevalenza della norma sopravvenuta più favorevole (in un certo qual senso “scriminante”), in applicazione di un principio generale del diritto sanzionatorio, valido sia per le sanzioni penali che per quelle amministrative, di prevalenza della norma sopravvenuta più favorevole”*. Coerentemente si afferma che *“Occorre [...] rispondere negativamente alla domanda se gli interventi “irrilevanti”, di cui all'allegato “A”, eseguiti prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 31 del 2017 restino comunque soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del Codice e dunque per essi resti applicabile il regime sanzionatorio previsto. Si applica la norma sopravvenuta più favorevole, anche se l'abuso è stato commesso prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina”*.

Pertanto, in applicazione della norma sopravvenuta più favorevole, gli interventi di cui all'allegato A, anche se eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 31 del 2017 non sono più assoggettati ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, con conseguente non applicabilità del regime sanzionatorio ivi previsto.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri.

Il funzionario estensore

(avv. D. Carrarelli)

Il Dirigente dell'Area
(dott.ssa Marina Ajello)

Il Direttore
(arch. Manuela Manetti)